

REGOLAMENTO PER L'IMMISSIONE DELLE ACQUE
METEORICHE ,REFLUE NERE E TECNOLOGICHE NEL-
LE RETI CONSORTILI DEL CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
F R O S I N O N E
E RELATIVO TRATTAMENTO

Approvato con delibera del Commissario Regionale n. 427 del 27/7/1994

GESTIONI DELLE RETI DI RACCOLTA E DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO

SERVIZIO GESTIONI

RV/zb

T I T O L O I

NATURA E MODALITA' DI RACCOLTA E ACCETTAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO METEORICHE E REFLUE NERE E TECNOLOGICHE

ART. 1

Gestione delle reti e degli impianti-

Le aziende localizzate nell'agglomerato industriale sono tenute di norma a servirsi delle opere e degli impianti consortili per gli scarichi e il trattamento delle acque meteoriche o reflue con le modalità previste dal seguente regolamento.

La direzione, sorveglianza e controllo del servizio di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche, ai sensi dell'art.47 del T.U. delle Leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 218 del 6.3.78 spetta al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone ed esplicitati in conformità delle norme e disposizioni del presente Regolamento e delle vigenti leggi (10.5.76, n.319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2

Caratteristiche delle acque di scarico

Le acque di scarico da immettere nelle reti di raccolta consortili dell'agglomerato industriale si distinguono in:

- a)acque meteoriche;
- b)acque reflue di servizio e di processo.

Le acque meteoriche devono essere immesse nella rete delle acque pluviali (canali) soltanto se conformi ai limiti della Tab.A Legge 319/76 e possono essere scaricate anche in più punti connessi con le esigenze tecniche della rete di raccolta e di scarico.

Le acque reflue di servizio, di processo e meteoriche inquinate devono essere immesse nella fogna consortile, che le convoglia nell'impianto di depurazione, in un solo punto di immissione, o separatamente.

Le caratteristiche delle acque reflue suindicate devono essere tali da non superare gli standards indicati nella Tabella "S" allegata.

Le autorizzazioni per i diversi tipi di scarico potranno essere singole o promiscue, a discrezione del Consorzio.

ART. 3

Sistema di misura degli scarichi liquidi

La raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche non inquinate sono, di norma, effettuati a deflusso libero ed il loro quantitativo viene commisurato sulla base dei criteri stabiliti per lo scarico delle acque meteoriche dalla legge 319 del 10.5.76 e successive modifiche e integrazioni e dalla L.R. 4.12.89 n.72.

Le autorizzazioni per la raccolta e il trattamento delle acque reflue sono rilasciate in base alle caratteristiche degli scarichi e alla quantità misurata da apparecchi registratori e alle norme vigenti.

ART 4

Specie delle autorizzazioni

Le autorizzazioni si dividono in:

a)provvisorie

b)definitive

Esse vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nell'atto dell'autorizzazione.

ART. 5

Durata delle autorizzazioni

Le autorizzazioni concesse in qualsiasi periodo dell'anno hanno la

scadenza contrattuale al 31 dicembre dell'anno in corso e, se non disdette, si rinnovano tacitamente/

ART. 6

Modalità per la disdetta

Gli utenti che non intendono rinnovare l'autorizzazione, almeno 6 mesi prima della scadenza dell'atto di autorizzazione, e cioè entro il 30 GIUGNO devono dichiararlo al Consorzio.

In mancanza di disdetta l'autorizzazione si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nell'atto medesimo ed alle stesse condizioni e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta, salvo la facoltà del Consorzio di cui agli artt. 27 e 29 del presente regolamento.

Tutte le spese relative al rinnovo del contratto sono a carico degli utenti.

T I T O L O II

I° NORME GENERALI

ART. 7

Diritto alla autorizzazione

Nelle opere di raccolta delle acque meteoriche e in quelle delle acque di servizio di processo e meteoriche inquinate all'interno dell'agglomerato, entro i limiti previsti dal presente regolamento e sempre che condizioni-tecniche non si oppongano, il Consorzio autorizza: l'allaccio e gli scarichi agli impianti consortili esigendo dai richiedenti il pagamento dei canoni come previsto dalla Legge Regionale n.72/89 e successive modifiche ed integrazioni comprensivo di quota rinnovo impianti di cui all'art.67.

ART. 8

Realizzazioni canalizzazioni non esistenti

Per gli scarichi per cui non esistono canalizzazioni il Consorzio può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto il rimborso delle spese che tengono conto degli oneri di progettazione delle canalizzazioni occorrenti.

In caso di più utenze le spese di cui sopra vengono ripartite tra tutti gli utenti in misura proporzionale alla quantità di acqua scaricata ed al tratto di canalizzazione utilizzata.

Il Consorzio in precedenza determina il recupero delle spese di canalizzazione attraverso un diritto fisso di attacco da corrispondersi per ogni concessione.

ART. 9

Titolare della autorizzazione

Le autorizzazioni sono fatte di norma ai titolari degli insediamenti che producono scarichi.

Gli scarichi provenienti da attività diverse saranno autorizzati individualmente, anche se prendono origine da un solo immobile o lotto; il titolare di ogni attività imprenditoriale è responsabile dello scarico e titolare dell'autorizzazione.

ART. 10

Richiesta dell'autorizzazione allo scarico

La domanda di autorizzazione dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo rilasciato dal Consorzio e dovrà essere firmata dal richiedente e dal suo legale rappresentante e contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, qualità e residenza del richiedente;
- b) se proprietario, infiteuta o affittuario degli immobili per il quale viene fatta la richiesta di autorizzazione;
- c) indicazione dell'attività da cui prende origine lo scarico;
- d) dichiarazione di avere preso esatta conoscenza del presente regolamento e di accettare tutte le condizioni.

Inoltre devono essere comunicati al Consorzio tutti i dati indicati dalla scheda tecnica di cui alla circolare 29.12.76, n.85 del Comitato Interministeriale.

Tale comunicazione deve essere ripetuta entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, salvo diverse disposizioni del presente regolamento.

La richiesta fatta dal titolare deve essere accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile quella dell'affittuario dal nulla-osta del proprietario e dalla scrittura di fitto che ne dimostri la durata superiore o uguale a quella prescritta dall'art.5.

Ogni domanda di autorizzazione allo scarico comporta il pagamento della tassa fissata nell'apposita tabella "A" deliberata dal Comitato Direttivo del Consorzio a titolo di concorso nella spesa di istruttoria della pratica di autorizzazione.

Tale tassa resta efficace, perché l'utente possa ottenere l'autorizzazione, per un periodo di mesi 5. Decorso tale termine occorrerà ripetere il versamento, salvo che il ritardo non dipenda da fatto del Consorzio. La tassa stessa sarà restituita all'utente se l'autorizzazione non avrà luogo per determinazione del Consorzio.

ART. 11

Relazione sull'attività lavorativa dell'industria

Nel caso di scarichi industriali la richiesta di autorizzazione di cui all'art.10 deve essere accompagnata da una relazione contenente notizie dettagliate sui processi di lavorazione e su tutti gli altri elementi che danno origine o possono infuire sugli scarichi (materie prime, numero di addetti, approvvigionamento e consumi idrici, processi di depurazione parziali o totali eventualmente adottati, ecc.), scheda circolare n.85 suindicata.

Al Consorzio deve essere assicurata la più ampia disponibilità di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall'industria, anche con visite alle installazioni, salvo, in ogni caso, il segreto industriale.

Qualora nella fase istruttoria le caratteristiche delle acque scaricate non appaiono compatibili con i criteri di accettabilità nella fognatura consortile di cui all'art.12, l'utente interessato deve procedere, secondo le prescrizioni del Consorzio, all'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti: modifica del ciclo tecnologico di produzione, cambiamento delle materie prime adottate, prerattamento degli effluenti, al fine di portare questi ultimi a livelli accettabili (tabella "S").

L'inosservanza delle prescrizioni del Consorzio comporta la revoca dell'autorizzazione allo scarico e l'applicazione delle sanzioni di Legge.

ART. 12

Condizioni di accettabilità degli effluenti industriali nella fognatura consortile.

Il criterio generale per l'accettabilità degli effluenti di provenienza industriale nella fognatura consortile è che essi siano tali:

- a) da non costituire un pericolo per la sicurezza e per la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione terminale (incendi, scoppi, esalazioni tossiche ecc.) anche se all'atto della immissione i parametri degli inquinanti sono al di sopra della tabella "S" ma rientrano nei limiti della stesse se rilevati in ingresso all'impianto;
- b) da non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere sia di fognatura che dell'impianto di trattamento (rovina degli intonaci, aggressività per i materiali lapidei, corrosione di parti metalliche, ecc.);
- c) da non compromettere il buon funzionamento della fognatura e dell'impianto depurativo (depositi, intasamenti, fenomeni settici, interferenze nei processi depurativi ecc.);
- d) da non comportare una gestione onerosa dell'impianto di depurazione (eccessivo consumo di reattivi, di aria, di energia elettrica ecc.);
- e) da soddisfare prima della confluenza nella fognatura consortile gli standards di cui alla tabella "S" o previo apposite prove, da esperire a cura del Consorzio ma a spese dell'interessato, ricorrano le condizioni di cui alla lettera a del presente articolo;
- f) da non pregiudicare, da un punto di vista idraulico, il funzionamento degli impianti consortili.

ART. 13

Diritto di rifiuto, diniego e revoca della autorizzazione

Il Consorzio, previo accertamento, avrà facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di autorizzazione e di subordinare l'accoglimento della domanda di autorizzazione a prescrizione di propria determinazione tenuto conto degli standards contenuti nella tabella "S" e delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento, nonché per il motivo indicato nell'ultimo comma dell'art.12.

Il Consorzio ha altresì la facoltà di revocare in qualsiasi momento la autorizzazione accordata o rifiutarne il rinnovo, qualora si venissero a verificare condizioni eccezionali o altri gravi motivi previsti da Leggi statali o regionali.

ART. 14

Modalità successive alla richiesta di autorizzazione allo scarico

Accertata la possibilità di autorizzazione, il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenere l'allaccio dello scarico ai collettori consortili.

Il Preventivo sarà redatto in base ai prezzi vigenti dei lavori e dei materiali necessari per la canalizzazione di allacciamento riportati nel prezzo regionale e sarà approvato dal Consorzio e dallo stesso riveduto, quando occorranno giustificati motivi, con l'aumento della percentuale delle spese generali di amministrazione ammontanti al 15% dell'importo globale.

Potrà il Consorzio stabilire un rimborso a forfait delle spese di costruzione delle canalizzazioni, commisurate alla lunghezza di esse, alle particolari caratteristiche ed eventualmente alla importanza dello scarico idrico.

ART. 15

Versamenti inerenti alle autorizzazioni

Per ottenere l'allaccio il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio, delle somme richieste a norma dell'art. 14 e procedere alla stipula di apposito atto di autorizzazione su di uno schema fornito dal Consorzio stesso.

Le norme del presente articolo, oltre al versamento della tassa di istruttoria di cui all'ultimo comma dell'art.10 valgono per lo spostamento di precedenti immissioni.

ART. 16

Norme per il pagamento delle spese

Il Consorzio potrà concedere, a richiesta dell'utente, che il pagamento dei contributi per la canalizzazione e per le spese di costruzione venga eseguito ratealmente con i relativi interessi, secondo le modalità e termini di tempo che saranno determinati dal Consorzio stesso.

ART. 17

Contestazioni

Tutte le spese da farsi per conto dell'utente, per i lavori eseguiti direttamente dal Consorzio o a mezzo di ditte autorizzate, sono determinate in base ai preventivi di cui al precedente art.14.

Nel caso di contestazioni, si procederà in contraddittorio alle verifiche dei lavori e ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato le spese relative alla verifica, maggiorate degli eventuali interessi, verranno addebitate all'utente.

./.

ART. 18

Punto di allaccio e tipo di contatore

Il volume delle acque di scarico, di servizio, di processo sarà determinato o in base all'acqua comunque derivata con la riduzione del 10% per evaporazioni, perdite, uso irriguo ecc. dall'insediamento o in base all'acqua misurata mediante contatori installati direttamente sulla condotta di carico se la misurazione degli stessi è reale ed attendibile.

Il Consorzio determinerà le caratteristiche del contatore, in relazione alla quantità e qualità degli scarichi e scoglierà il luogo per l'allacciamento alla rete e per il collocamento del contatore.

Su ciascun collettore di collegamento, prima della confluenza nella fognatura consortile, deve essere collocato un pozzetto di ispezione e campionamento, nonché una paratia di intercettazione.

ART. 19

Manutenzione canalizzazioni e apparecchiature

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura o meccanismo, fino al pozzetto di campionamento è eseguito esclusivamente dal Consorzio direttamente o a mezzo di ditte autorizzate dallo stesso.

ART. 20

Diritto d'uso e proprietà

Le canalizzazioni, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti o a totale spesa degli utenti, anche nel caso di cui all'art.14 del presente regolamento per la parte ricadente in suolo consortile, pubblico o di uso pubblico, appartengono al Consorzio restando all'utente il diritto d'uso.

Sono invece di proprietà dell'utente le canalizzazioni ricadenti nella sua proprietà privata.

ART. 21

Manutenzioni delle canalizzazioni

Tutte le verifiche, manovre riparazioni e manutenzioni occorrenti ai collettori fino al pozzetto di controllo compreso, spettano esclusivamente al Consorzio e sono vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali. La spesa relativa a tali operazioni è rimborsata di norma con il prezzo unitario di scarico.

Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità negli scarichi o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Consorzio.

ART. 22

Determinazione dei canoni

Per la determinazione dei canoni dovuti dagli utenti si applicano le formule tariffarie previste dalla L.R. 4.12.90 n.72.

ART. 23

Trasferimento di immobili

Le autorizzazioni per gli scarichi non potranno intendersi risolte per il fatto che l'immobile si trasferisca ad altri proprietari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dal contratto, fino alla disdetta di cui all'art.6 del presente regolamento. Nel caso ci siano somme da pagare, il Consorzio si riserva la facoltà di non rilasciare l'autorizzazione allo scarico al subentrante, se prima non verranno saldati i sospesi.

ART. 24

Variazione di tariffe e del Regolamento

Il Consorzio, qualora si rendesse necessario, si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le tariffe e le disposizioni del presente regolamento dandone avviso agli utenti, ai sensi della legge regionale 72/89.

Tali modifiche andranno in vigore dal primo di gennaio dell'anno successivo. I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente il quale è tenuto a rispettarle senza riserva alcuna.

ART. 25

Impegni contrattuali

Gli impegni del Consorzio circa i quantitativi giornalieri di carico, si riferiscono alle condutture a valle del pozzetto di campionamento e principalmente alla potenzialità dell'impianto di depurazione.

Il Consorzio ha facoltà di prescrivere la costruzione di vasche di accumulo impermeabili e l'installazione di un limitatore in maniera che gli scarichi non superino quelli idraulicamente accettabili.

ART. 26

Temporanea interruzione del servizio

Il Consorzio non assume responsabilità alcune nei confronti degli utenti per eventuali interruzioni del servizio ad esso non imputabili, pur provvedendo, con la maggiore sollecitudine, a rimuovere le cause e l'utente non può pretendere, per questo, alcun risarcimento di danni o rimborso spese, nè la risoluzione del contratto.

In ogni caso la temporanea interruzione del servizio non dispensa l'utente dal pagamento del canone alle rispettive scadenze per la sola parte relativa alle spese fisse di gestione dell'impianto.

ART. 27

Risoluzione di diritto delle autorizzazioni

Le autorizzazioni si intendono risolte di diritto:

- a) nel caso di cessione di industria o di esercizio derivante dal fallimento dell'utente;
- b) nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inagibilità dell'immobile da parte dell'Autorità competente;

Restano salvi i diritti del Consorzio in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati.

L'autorizzazione si intende inoltre revocata per morosità dell'utente. L'attivazione dello scarico dopo la revoca della autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle Leggi.

Nei casi precedenti il Consorzio ha diritto di riscuotere immediatamente in una unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone fino al termine previsto per la autorizzazione con l'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle leggi statali e regionali.

ART. 28

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente è responsabile verso il Consorzio dei danni provocati da qualsiasi causa agli apparecchi e agli impianti consortili.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per le eventuali riparazioni o sostituzioni ai sensi dell'art.17.

ART. 29

Revoca delle autorizzazioni per abuso

L'utente risponde nei confronti del Consorzio:

- a) per manomissioni delle canalizzazioni fino al pozzetto di campionamento compreso;
- b) per scarico di acqua di tipo diverso da quello per cui fu stipulata la concessione;
- c) per arbitrari scarichi a favore di terzi.

Il Consorzio nei casi sopra menzionati dispone la revoca della autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni di legge.

L'utente può realizzare impianti solo entro i confini della sua proprietà.

La revoca della autorizzazione nel caso previsto nel presente articolo ed in tutti gli altri del presente regolamento per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della autorizzazione, i quali anzi devono essere pagati in una unica soluzione a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni. Nei casi suddetti si applicano le sanzioni previste da leggi statali o regionali.

ART. 30

Tassa di intervento

Qualora su richiesta dell'utente o per ragioni provocate dallo stesso, sia necessario chiudere o riaprire l'allaccio degli scarichi, l'utente è tenuto al pagamento di una tassa per ogni intervento nella misura che sarà stabilita di volta in volta dal Consorzio.

ART. 31

Autorizzazioni ai non proprietari

Ogni utente che non sia proprietario dello stabilimento prima che venga rilasciata l'autorizzazione deve effettuare un deposito stabilito nell'apposita tabella "A" a garanzia degli impegni assunti.

Il Consorzio può incamerare tale deposito fino a concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

Il deposito viene restituito all'utente quando questi diventi proprietario dello stabile e quanto cessi l'autorizzazione dopo aver liquidato ogni debito verso il Consorzio.

ART. 32

Autorizzazioni stagionali

Per le industrie a carattere stagionale l'utente ha facoltà di indicare nel contratto di utenza i periodi di attività dell'insediamento, per quanto concerne lo scarico di acque di servizio e di processo. In simili casi verrà comunque corrisposto l'intero canone relativo allo smaltimento delle acque meteoriche.

ART. 33

Autorizzazione per acque meteoriche

Sono autorizzazioni per acque meteoriche quelle di raccolta e smaltimento delle acque piovane che vengono immesse nei canali consortili.

ART. 34

Autorizzazioni a industrie consorziate o riunite

Nel caso in cui alcune industrie si siano costituite in consorzio o più industrie effettuino la lavorazione entro un unico stabile ed in ambedue i casi esistano solo scarichi comuni, l'autorizzazione allo scarico deve essere richiesta dal presidente del consorzio o da responsabile appositamente nominato dalle industrie raggruppate ed in ciascuno dei casi ne risponderà personalmente ed in solido con i propri

rappresentati nei confronti del Consorzio sia per il pagamento dei canoni che per eventuali infrazioni.

Il Consorzio prescriverà in sede di autorizzazione la realizzazione di un pozzetto di confluenza e di un pozzetto di campionamento per i reflui, concorderà il quantitativo minimo garantito e se del caso la installazione del misuratore.

Il canone, nella sua interezza, dovrà essere pagato dal presidente del consorzio o dal delegato delle industrie il quale separatamente provvederà a chiedere la reintegra alle diverse utenze.

ART. 35

Garanzia per le autorizzazioni ai non proprietari

Quando l'utente non è proprietario dello stabile ove si esercita l'industria, in analogia al disposto dell'art.31 deve depositare una somma da stabilirsi dal Consorzio non superiore ad una annualità del canone, a garanzia dell'impegno assunto.

ART. 36

Autorizzazioni provvisorie- natura delle stesse

Sono considerate provvisorie le autorizzazioni rilasciate:

- a) prima dell'attuazione da parte dell'utente delle prescrizioni del Consorzio;
- b) e per immissioni occasionali od isolate, comunque, limitate nel tempo e non provenienti da attività industriali.

ART. 37

Validità delle autorizzazioni provvisorie

Le norme che regolano la costruzione degli impianti a seguito di autorizzazioni provvisorie e le autorizzazioni stesse, sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le autorizzazioni ordinarie, salvo per quanto attiene alla durata.

ART. 38

Prezzi degli scarichi per autorizzazioni provvisorie

Il prezzo per lo scarico relativo alla autorizzazioni provvisorie di cui all'art.36 tanto per i canoni quanto per le eccedenze degli scarichi oltre quelli trimestrali è stabilito nella apposita unita tabella "C" e dalla vigente normativa.

ART. 39

Norme di pagamento dei canoni relativi alle autorizzazioni provvisorie

Per ottenere una autorizzazione provvisoria l'utente deve pagare anticipatamente all'atto della autorizzazione, l'intero canone dovuto per tutta la durata della stessa.

Per le autorizzazioni a contatore deve essere pagata anticipatamente oltre il canone corrispondente al minimo impegnato, altra somma in conto delle eventuali immissioni di eccedenza all'importo del canone per un trimestre.

Le richieste di immissione di cui alla lettera b dell'art.36 devono essere accompagnate dalla documentazione del versamento eseguito dell'intero importo ai prezzi dell'art.38 precedente.

ART. 40

Garanzie per autorizzazioni provvisorie

Per tutte le autorizzazioni è riservata al Consorzio la facoltà di proporre altre condizioni e garanzie caso per caso.

T I T O L O III

ACCERTAMENTI DELLA QUALITA' E QUANTITA' - ECCEденZE- MODI DI
PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA -

ART. 41

Controllo degli scarichi industriali

Dopo l'autorizzazione per lo scarico di acque di rifiuto industriale il Consorzio si riserva la più ampia libertà di espezione e di campionamento presso l'eventuale impianto di pretrattamento, oltre che sui liquami affluenti alla fognatura consortile, come precisato nell'art. successivo.

I campionamenti ed i controlli verranno effettuati secondo le prescrizioni della legge 10.5.1976, n.319 e normativa successiva.

ART. 42

Campionamento

Il Consorzio si riserva di raccogliere, senza preavviso, nei pozzetti di controllo di cui all'art.18 i campioni dei liquami scaricati nella fognatura consortile, per verificarne l'osservanza dei limiti di cui all'art.14. Il tipo e le modalità di campionamento saranno quelle fissate dalla legge. Il Consorzio si riserva altresì la facoltà di prescrivere o di inserire campionatori automatici per la caratterizzazione giornaliera, settimanale o periodica della qualità delle acque reflue.

I costi relativi a detti interventi saranno sostenuti dalla società utente.

./.

ART. 43

Superamento dei limiti di accettabilità degli effluenti industriali

Qualora, in base alle determinazioni analitiche ed alle rilevazioni effettuate dal Consorzio, dovesse verificarsi il superamento del limite di accettabilità degli effluenti industriali per uno o più parametri il Consorzio procederà a termini di legge.

ART. 44

Revisione della autorizzazione

Qualora attraverso gli accertamenti eseguiti nel corso di un anno sugli scarichi di una certa utenza oppure in base ad elementi in qualunque altro modo acquisiti possa trarsi il fondato convincimento che l'utente dia luogo ad un carico superiore di quello fissato nel disciplinare di autorizzazione, il Consorzio, oltre a procedere al calcolo dei canoni di legge in base ai valori rilevati, si riserva la facoltà di imporre all'utente stesso la revisione dell'autorizzazione, con aggiornamento fra valori numerici delle grandezze che concorrono alla formazione del canone.

In ogni caso se l'aumento di carico dovesse risultare incompatibile con gli impianti di fognatura e depurazione, il Consorzio si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione allo scarico ed applicare le sanzioni di legge.

ART. 45

Misura e pagamento degli scarichi

Le acque reflue e di scarico immerse nelle fogne consortili misurate dal contatore sono pagate in ragione delle quantità

indicate dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime secondo le prescrizioni della L.R. 72/89 o del minimo garantito stabilito in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Nel caso in cui l'utente ometta di installare il contatore o non dà comunicazione di avvenuta ultimazione delle opere di allaccio per la redazione del verbale di inizio dello scarico, il Consorzio, oltre ad addebitare il triplo delle quantità di scarico previste nell'autorizzazione per il periodo che va dalla data di concessione in poi, valuterà la possibilità se ne ricorrono gli estremi, di procedere alla revoca dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 46

Ecceденza

Deve essere citata di norma l'immissione nei collettori consortili di volumi di acque di servizio, di processo e meteoriche inquinate superiori a quelli indicati nella domanda di allaccio dell'utente.

La eccedenza di quantità di scarichi è determinata come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra le due letture trimestrali. La quantità di scarichi immessa in meno o in più di quella stabilita nell'atto di concessione per un trimestre o per un anno non può mai essere compensata con quella in più o in meno negli altri trimestri o negli altri anni e le eccedenze superiori a quanto previsto dall'art.22 verranno multate.

Eventuali infrazioni, qualora non pregiudichino il funzionamento degli impianti consortili, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 72/89 qualora pregiudichino il funzionamento degli impianti determinano la revoca della concessione.

ART. 47

Modalità di pagamento

Il pagamento sarà trimestrale. Il pagamento delle tariffe relative agli scarichi ed alle eventuali delle quote di nolo e di manutenzione degli apparecchi, se quest'ultimi non sono di proprietà dell'utente deve effettuarsi presso il tesoriere consortile a presentazione delle relative fatture entro un termine massimo di gg 30. I pagamenti relativi ad eventuali infrazioni avverranno man mano che verranno accertate. Parimenti l'importo di qualunque altra somma dovuta al Consorzio per qualsiasi titolo, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, dovrà essere corrisposta in unica soluzione a presentazione di fattura da parte del Consorzio.

Gli eventuali reclami in corso non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti.

ART. 48

Pagamento per nuove autorizzazioni

Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le nuove autorizzazioni fatte nel corso dell'anno dovrà aver luogo mediante versamento diretto al Consorzio entro il termine stabilito nella comunicazione che sarà fatta dal Consorzio stesso.

Qualora l'ammontare dei canoni da pagare sia superiore a quello dovuto per un semestre, il Consorzio potrà autorizzare il pagamento in due rate di cui una sarà pagata al momento della stipulazione dell'atto di autorizzazione.

La stessa norma si applica per i pagamenti inerenti al trapasso di utenze.

ART. 49

Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti oltre al versamento di quanto spettante verranno multati con una penale pari agli interessi bancari correnti maturati sulle somme non corrisposte.

La messa in mora dell'utente avviene automaticamente allo scadere del 30° giorno dalla data di emissione della fattura senza avviso da parte del Consorzio.

La morosità dà inoltre diritto al Consorzio di revocare la autorizzazione, senza preavviso e senza che tale revoca possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza della autorizzazione, salvo i casi di rescissione di cui all'art.27. L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento di danni per la revoca dell'autorizzazione. L'esercizio dello scarico, dopo la revoca della autorizzazione, comporta l'applicazione delle revisioni di legge.

ART. 50

Tipi degli apparecchi di misura - Quote nolo manutenzione

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Consorzio in relazione alla natura della autorizzazione ed alla quantità degli scarichi.

Il Consorzio ha sempre facoltà di imporre il cambio degli apparecchi di misura quando lo ritenga necessario, senza obbligo di preavviso e di giustificazione qualsiasi, eccezione fatta per i grossi utenti impegnati in lavorazioni richiedenti la continuità dello scarico.

Gli apparecchi, qualora non siano di proprietà dell'utente, sono di proprietà dell'Ente gestore ed in tal caso dovrà essere pagata a quest'ultimo una quota annua o trimestrale di nolo e manutenzione degli stessi. In ambedue i casi gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato.

Le quote annue o trimestrali di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono stabilite nella apposita tabella (allegato B).

ART. 51

Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Consorzio. Quelli installati sugli scarichi, in prossimità del punto di campionamento.

Il Consorzio ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore, a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali non imputabili ad esso, venga a trovarsi in località poco adatte alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico, apposto dal Consorzio.

La manomissione o alterazione dei suggelli per qualsiasi altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente ed a revoca della autorizzazione.

ART. 52

Guasti degli apparecchi

L'utente deve provvedere che siano protetti dalle manomissioni gli apparecchi di misura, le canalizzazioni e gli

Accessori sulla proprietà privata fino al pozzetto di campionamento e agli apparecchi di misura, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che venissero a verificarsi per qualsiasi causa. Nel caso di guasti, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consorzio affinché questi possa provvedere.

ART. 53

Verbale di posa degli apparecchi misuratori

La constatazione dell'applicazione ed esistenza dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'utente, su apposito modello, nel quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola, ed il consumo registrato dal contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Consorzio.

ART. 54

Rimozione e sostituzione degli apparecchi misuratori

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura, sono redatti su appositi modelli i relativi verbali firmati dall'utente e dall'agente del Consorzio.

In mancanza dell'utente il verbale verrà firmato da due testimoni. Tali verbali, oltre i dati di cui all'art. precedente devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnato all'utente.

ART. 55

Letture dei misuratori

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita

./.

negli ultimi giorni di ogni trimestre. Potrà essere fatta pochi giorni prima o durante la scadenza trimestrale, senza che l'utente possa avanzare reclami o pretendere risarcimento di danni.

L'agente incaricato della lettura depona nella custodia del contatore il modulo contenente l'indicazione della lettura fatta e la data del rilevamento. Qualora per causa dell'utente non sia possibile eseguire una lettura trimestrale del misuratore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del trimestre successivo, il canone verrà conteggiato d'ufficio salvo conguaglio.

Perdurando l'impossibilità di effettuare le letture, il Consorzio può disporre la revoca della autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni di legge o, se del caso, quanto previsto dal successivo art. 56.

ART. 56

Irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento degli apparecchi misuratori, la quantità degli scarichi per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente ed, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi qualche elemento di riferimento alla quantità di scarico, il quantitativo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili da parte del Consorzio o alla somma del complesso dei mc. di acqua comunque derivati con la riduzione del 10%.

ART. 57

Verifica a richiesta dei misuratori

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il

Consorzio, dietro richiesta dell'utente stesso accompagnata da un deposito stabilito nell'apposita tabella (Tab.A) dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente al trimestre precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito fatto dall'utente.

Se invece la verifica comprova la esattezza del misuratore entro i limiti di tolleranza dell'apparecchio registratore, a deflusso normale, il Consorzio incamera il deposito effettuato a titolo di spesa di verifica.

ART. 57 A

Le industrie che operano nel settore dell'ambiente, nella depurazione delle acque o che immettono nei collettori consortili un volume di scarichi tale da poter caratterizzare l'insieme dei reflui che confluiscono nella rete fognante, a richiesta del Consorzio sono tenuti ad installare, in apposito pozzetto e comunque prima che gli scarichi confluiscono nel collettore che adduce all'impianto di depurazione, un campionatore automatico della migliore tecnologia disponibile. Il campionatore verrà opportunamente sigillato dallo Ente gestore del servizio ed i campioni dello stesso potranno essere prelevati esclusivamente dall'Ente gestore medesimo o suo incaricato, con l'assistenza di un responsabile della parte interessata o di due testimoni scelti dall'Ente Gestore stesso. Il costo delle analisi è a carico del controllato. In alternativa al campionatore automatico di cui sopra, gli interessati potranno chiedere all'Ente gestore del servizio la effettuazione di analisi su campioni istantanei da parte di chimici di fiducia dell'Ente gestore stesso. In questo caso il prelievo dei campioni verrà effettuato settimanalmente, ma nei giorni e nelle ore a scelta dell'Ente, ed il costo delle analisi sarà a totale carico del richiedente.

In ogni caso, in sede di controllo analitico, i parametri da analizzare saranno: PH - C.O.D. - Solidi sospesi - ed altri parametri, che a discrezione professionista incaricato, caratterizzano o possono caratterizzare la tipologia dello scarico di cui trattasi.

ART. 57 B

L'Ente gestore del servizio di raccolta, depurazione ed allontanamento acque reflue tenuto presente la capacità idraulica ed epurativa dell'impianto di cui dispone, può attivare, direttamente o in collaborazione con Enti pubblici o privati che operano nel settore ecologico, il servizio di raccolta e depurazione:

- Di liquami civili provenienti da fosse settiche, biologiche ecct."
- Di acque di vegetazione e simili;
- Di ogni altro tipo di acque reflue in condizione di essere trattate o depurate dall'impianto o che comunque rientrino nell'ambito di applicazione della legge 319/76 e successive modifiche o integrazioni

Il costo per mc. di acqua trattata verrà stabilito in relazione alla qualità del refluo da depurare, alla quantità di fanghi che lo stesso produrrà, ai costi degli altri servizi connessi ed alla relativa mano d'opera occorrente.

Inoltre, l'Ente gestore, nel caso in cui dovesse disporre di appositi impianti, potrà effettuare, alle industrie utenti ed ai privati che ne faranno richiesta, l'essiccamento, il trattamento ed il condizionamento di fanghi derivanti da processi produttivi o dalla depurazione di acque reflue con modalità e costi che verranno stabiliti prima dell'inizio del servizio stesso.

T I T O L O I V
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 58

Prescrizioni e modalità costruttive

La rete per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, di servizio, di processo e meteoriche nell'interno della proprietà privata, a monte del pozzetto di campionamento e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare dal lato tecnico, le reti interne prima che siano poste in servizio o quando lo creda opportuno.

ART. 59

Modifiche

Il Consorzio potrà ordinare, in qualsiasi momento, variazioni di recapito delle acque da immettere nel sistema fognario o consortile che ritenesse necessario e l'utente è tenuto ad eseguire entro il limite di tempo che gli verrà prescritto.

In caso di inadempienza il Consorzio avrà facoltà di revocare l'autorizzazione, senza che l'utente possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 60

Danni-Responsabilità

Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione delle reti interne .

./.

Il Consorzio non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che comunque dalla reti interne potessero derivare.

ART. 61

Vigilanza

Il Consorzio avrà sempre diritto di ispezionare a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla raccolta e smaltimento delle acque reflue e meteoriche nell'interno della privata proprietà.

Gli agenti muniti di tessere di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per prelievi di campioni, sia per le periodiche verifiche, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio e degli scarichi, sia in generale che nel rispetto del presente regolamento e della autorizzazione.

Dette ispezioni possono avere luogo in qualsiasi momento salvo diverse prescrizioni del Consorzio.

I prelievi dei campioni delle acque di carico saranno effettuati dal Consorzio nei pozzetti di campionamento, mentre quelle delle acque meteoriche nella sezione di immissione nella rete dei canali consortili.

In casi di opposizione ed ostacolo, il Consorzio si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione allo scarico, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi da parte dell'utente, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

Resta altresì salvo il diritto del Consorzio alla revoca delle autorizzazioni e alla riscossione dei canoni al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

ART. 62

Impianti di sollevamento

Qualora per la immissione nella fognatura consortile debba procedersi da parte dell'utente ad un sollevamento delle acque di rifiuto, gli impianti di pompaggio da adoperarsi saranno preventivamente approvati dal Consorzio, che potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tale impianto ed il relativo misuratore di portata.

T I T O L O V

ART. 63

Infrazioni

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento, o delle altre condizioni sottoscritte all'atto del rilascio della autorizzazione, dà diritto al Consorzio di revocare l'autorizzazione medesima e di procedere all'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 64

Verbale di infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dagli agenti del Consorzio con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente.

Il Consorzio si riserva inoltre la facoltà di avvalersi anche del laboratorio di igiene e profilassi per campionamenti e controlli. Eventuali osservazioni o contestazioni da parte dell'industria utente dovranno essere inserite nel verbale di cui sopra.

T I T O L O VI
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 65

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Autorità tutoria consortile.

AT. 66

Modifiche del regolamento

Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente regolamento in modo da aggiornarne la applicabilità, prendendo in considerazione tutte le proposte di miglioria e tenendo conto di eventuali progressi realizzati nel campo tecnico.

Le nuove norme dopo l'approvazione dell'organo tutorio sono di diritto applicabili all'utente, il quale avrà la facoltà di chiedere per iscritto, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento, la revisione del contratto.

La revoca dell'autorizzazione di richiesta nel termine prescritto, potrà avere effetto dal primo giorno di uno dei quattro trimestri solari successivi alla data della domanda di rescissione, secondo richiesta dell'interessato.

ART. 67

Tariffario - Revisione tabelle A-B-C-

Nel tariffario sono fissati:

- a) la tassa per concorso spesa di istruttoria della pratica di concessione;
- b) i costi unitari per la valutazione della spesa di allacciamento della

./.

fognatura consortile e le spese generali amministrative per detto collegamento;

c) i valori dei coefficienti di costo di cui alle formule delle tabelle e degli allegati della legge regionale 72/89 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda in particolare l'incidenza dei costi di rinnovo degli impianti e sulle reti fognanti, che dovranno essere aggiunti perché non previsti dalle formule di cui alla legge regionale 72/89, si precisa che il tempo di ammortamento sarà di 50 anni per le fognature, di 30 anni per le opere civili dell'impianto di depurazione e di 10 anni per il macchinario.

I costi derivanti dagli ammortamenti verranno ripartiti fra tutte le utenze attuali e potenziali che le opere di fognatura e depurazione sono in grado di servire.

In deroga a quanto previsto dall'art.17 bis della legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni i valori dei parametri relativi a L_2/f_2 e d_2 verranno annualmente aggiornati sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 72/89 dopo la pubblicazione sulla G.U. della deliberazione del C.I.P. che riporta il tasso medio di inflazione fissato dal Governo nella relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo.

ART. 68

Agenti dei servizi di fognatura e depurazione

Gli agenti addetti ai servizi di fognatura e depurazione sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio e con le generalità e qualifica del titolare. Questi, dovendo entrare negli immobili di privata proprietà, è tenuto ad esibirla all'utente.

./.

ART. 69

Smaltimento fanghi

Il Consorzio, di concerto con le autorità competenti, se possibile, provvede al reperimento, alla acquisizione ed alla attrezzatura di aree dimensionalmente e geologicamente idonee per lo smaltimento dei fanghi provenienti:

- da impianti di depurazione delle acque di scarico di insediamenti civili o industriali;
- da impianti di trattamento per acque potabili o industriali;
- da impianti di pretrattamento di acque tecnologiche prima della immissione nei collettori consortili;
- da cicli tecnologici degli insediamenti produttivi.

Le industrie interessate potranno fare domanda di avvalersi della discarica dei fanghi allegando alla stessa una dettagliata relazione circa la natura dei propri fanghi di risulta ed una scheda tecnica.

Il Consorzio, dopo gli accertamenti del caso e a suo insindacabile giudizio, provvede al rilascio della autorizzazione e prescriverà, se del caso, i preventivi trattamenti di stabilizzazione dei fanghi per l'accettazione degli stessi alla discarica consortile.

Le modalità di discarica e gli importi da pagare verranno stabiliti con apposita delibera del Comitato Direttivo.

In mancanza di una propria discarica il Consorzio provvederà alla evacuazione dei propri fanghi attraverso convenzioni o gare di appalto con ditte o società pubbliche o private tecnicamente affidabili ed opportunamente organizzate, per l'espletamento dei lavori di carico, trasporto e stoccaggio definitivo in discariche autorizzate.

Al riguardo il Consorzio formerà, sulla base di apposite richieste e previo accertamento dei necessari requisiti, un albo di ditte di propria fiducia che consulterà ogni qualvolta ci sarà la necessità di effettuare un affidamento lavori o esperire una gara di appalto per evacuazione fanghi.

ART. 70

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni vigenti sulla salute pubblica e sull'ambiente.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 71

Disciplina degli scarichi fino alla data di attivazione dei servizi di fognatura e depurazione consortili

Fino alla data di attivazione dei servizi di fognatura e depurazione consortili, ciascun utente rimane unico responsabile, nei confronti dell'Autorità competente, alla osservanza degli obblighi e delle prescrizioni stabilite dalla legge 10.5.1976 n.319 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla regione e dagli enti locali.

Alla data di attivazione dei servizi di fognatura e depurazione contralizzati, il Consorzio si assumerà in proprio il rispetto dei limiti di accettabilità della legge 10.5.76 n.319 e n.650/79 per quelli effluenti che verranno scaricati nella fognatura consortile in conformità delle norme e delle disposizioni del presente regolamento.

T A B E L L A "A"

1. Tassa a titolo di concorso nella spesa di istruttoria della pratica di autorizzazione :f 300.000.

2. Deposito a garanzia degli impegni assunti nella autorizzazione quando il richiedente non è proprietario dell'immobile:UN CANONE TRIMESTRALE.

3. Deposito per la verifica del misuratore di portata : f 500.000.

T A B E L L A "B"

QUOTE DI NOLO E MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA

-Saranno fissate con delibera del Comitato Direttivo.

\$\$\$

T A B E L L A "C"

I canoni previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono comprensivi di tutte le prestazioni effettuate dal Consorzio a favore degli utenti nonché delle spese relative alla gestione, manutenzione e relativi oneri di ammortamento o rinnovo impianti.

Detti canoni vengono calcolati sulla base di quanto pre visto dalla L.R. 04.12.1989 n.72 e relative disposizioni per l'aggiornamento degli stessi già riportate nell'art.57 .

I valori dei coefficienti di calcolo per il 1991 sono:

agglomerato di Frosinone

$L = \text{€}/mq$ 160; $f = \text{€}/mc$ 160; $d = \text{€}/mc$ 250

agglomerato di Cassino-Pontecorvo

$L = \text{€}/mq$ 139,912; $f = \text{€}/mc$ 134,316; $d = \text{€}/mc$ 87,307

CARATTERISTICA		VALORE LIMITE
ALLUMINIO	Mg/l	0,1
ARSENICO come As	Mg/l	0,5
BARIO come Ba	Mg/l	40
BORO come Bo	Mg/l	4
CADMIO come Cd	Mg/l	0,02
CROMO (III) come Cr	Mg/l	4 -2
CROMO (VI) come Cr	Mg/l	0,2
FERRO come Fe	Mg/l	4
MANGANESE come Mn	Mg/l	4+
MERCURIO come Hg	Mg/l	0,005
NICHEL come Ni	Mg/l	4
PIOMBO come Pb	Mg/l	0,3
RAME come Cu	Mg/l	0,4
SELENIO come Se	Mg/l	0,03
STAGNO come Sn	Mg/l	10
ZINCO come Zn	Mg/l	2
CIANURI totali come Cn	Mg/l	2
CORO attivo com Cl ₂	Mg/l	0,6
SOLFURI come H ₂ S	Mg/l	2
SOLFITI come SO ₄ ⁻	Mg/l	6
SOLFATI come SO ₄ ⁻	Mg/l	2.000 /1.200
CLORURI come Cl	Mg/l	2.400
FLORURI come F ⁻	Mg/l	12
FOSFATI come P	Mg/l	15
AZOTO Ammoniacale		
come NH ₄ ⁺	Mg/l	30
AZOTO nitroso come N	Mg/l	1
AZOTO nitrico come N	Mg/l	50
Grassi ed olii animali e vegetali	Mg/l	80 -30
OLII MINERALI	Mg/l	20 -15
FENOLI TOTALI	Mg/l	2
ALDEIDI come H-CHO	Mg/l	4
MERCAPTANI come S	Mg/l	0,1
Solventi Organici		
Aromatici	Mg/l	0,4
Solventi Organici		
Azotati	Mg/l	0,2
Solventi clorurati	Mg/l	2
Tensioattivi	Mg/l	10
Pesticidi clorurati	Mg/l	0,05
Pesticidi fosforati	Mg/l	0,1

Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

(per l'utenza degli impianti e delle reti consortili per gli scarichi meteorici e per lo scarico ed il trattamento delle acque reflue nere e tecnologiche).

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____
nella sua qualità di _____
della soc. _____ con sede in _____,
come da allegato _____

rivolge istanza di autorizzazione per l'utenza delle opere consortili per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue nere e tecnologiche e per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Allega all'uopo la scheda tecnica completa in ogni sua parte.

Con osservanza

Frosinone , li _____

Allegato B

SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

A-IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

1 - Denominazione e ragione sociale della Ditta _____

2 - Ubicazione ed indirizzo dell'insediamento produttivo _____

B-CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

- 3 - Disposizione planimetrica dell'insediamento produttivo (1)
- 4 - Superfici impermeabili (piazzali, strade, tetti, ecc.)
Superfici permeabili (mq) (2)
- 5 - Impianti di trattamento eventualmente esistenti o da realizzare (3)
- 6 - Indicazione del punto scarico
- 7 - Schema della rete di raccolta e trasporto interna

B-DATI DI ESERCIZIO

<i>prelevata</i>	Quantità media giornaliera (mc/d) (4)	Quantità totale annua (mc/anno)
8 - acqua scaricata _____	_____	_____
9 - acqua scaricata		
- da processi e servizi _____	_____	_____
- da raffreddamenti _____	_____	_____
- da servizi igienici _____	_____	_____
10- variabilità dello scarico nel tempo:		
- continuo		
ore/giorno _____		
giorni/set. _____	_____	_____
- Saltuario (5)		
- nella portata:		
- costante		
- variabile (6)		

11- Caratteristiche qualitative degli scarichi

Frosinone, li _____

In fede

Integrare i dati della scheda in analogia al fac-simile di cui alla circolare 29.12.1976, n.85 del Comitato Interministeriale (vedi pag. 3447 - S.O. n.1 al BURL 20.10.80, n.29).

NOTE ESPLICATIVE

- (1)-Allegare corografia in scala 1:2.000 ed indicare sulla stessa la localizzazione dei punti di immissione dello scarico nel corso ricettore (fognatura suolo)
- (2)-Indicare possibilmente il valore medio del coefficiente di assorbimento.
- (3)-Allegare descrizione dettagliata e schemi funzionali.
- (4)-Si intende per quantità media giornaliera quella scaricata nel mese di massima produzione divisa per le giornate lavorative del mese.
- (5)-Indicare approssimativamente la frequenza del mese di massima produzione.
- (6)-Indicare il valore del rapporto tra la portata di punta e la portata media del mese di massima produzione divisa per le ore lavorative della giornata la portata di punta e quella media devono essere espresse nella stessa quantità di misura (es.mc/sec.).
- (7)-Devono essere indicati i valori dei parametri inquinanti presenti negli scarichi riportati nelle tabelle dei limiti allegati alla legge n.319.
Tali valori debbono essere espressi nelle unità di misura indicate nelle suddette tabelle.

Allegato C

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER LA AUTORIZZAZIONE

(vedi utenza degli impianti e delle opere consortili per gli scarichi ed il trattamento delle acque reflue nere e tecnologiche e per lo smaltimento delle acque meteoriche).

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____
nella qualità di _____
della Soc. _____ con sede in _____
come da allegato/i _____
in relazione alla domanda di utenza del _____

D I C H I A R A

- di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve formalmente ed integralmente il "REGOLAMENTO PER L'IMMISSIONE ED IL RELATIVO TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NERE E TECNOLOGICHE E METEORICHE NELLE RETI CONSORTILI DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE" che ai fini della presente qui si abbia per integralmente trascritto e riportato e che regola i rapporti inerenti e conseguenti ad esso:
- di assumere l'utenza delle opere e degli impianti consortili per gli scarichi ed il trattamento delle acque reflue nere e tecnologiche e per quello meteoriche

S I I M P E G N A

- a corrispondere al Consorzio in ogni caso il canone per la raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto, il canone per il nolo e la manutenzione del misuratore di portata ed ogni altra somma che fosse eventualmente dovuta, nella misura e nelle modalità stabilite dal "REGOLAMENTO" sopracitato, nonché dalle tabelle "A" "B" e "C" allegate allo stesso.

Allegato D

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE

(per l'utenza degli impianti e delle opere consortili per gli scarichi ed il trattamento delle acque reflue nere e tecnologiche e lo smaltimento delle acque meteoriche).

IL PRESIDENTE

-Vista la domanda del _____ nato a _____
il _____, nella sua qualità di _____
della soc. _____ con sede in _____

-Vista la dichiarazione di impegno _____

-Visto il "REGOLAMENTO PER L'IMMISSIONE DELLE ACQUE METEORICHE, REFLUE NERE E TECNOLOGICHE NELLE RETI CONSORTILI DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE"

-Viste le relazioni dell'Ufficio Gestioni;

C O N C E D E

al sig. _____ nella sua quale qualità
di _____ l'utenza delle reti e degli impianti
consortili per lo scarico ed il trattamento delle acque reflue nere e
tecnologiche e lo smaltimento delle acque meteoriche relative
all'insediamento produttivo _____ a
condizione che:

1-il quantitativo degli scarichi non superi il valore di mc/
giorno _____ con variazioni nella portata non superiori
al _____ della portata _____

2-le caratteristiche chimico-fisiche degli scarichi rientrino nei valori
della tabella "S" allegata al citato Regolamento.

3- _____

4- _____

Frosinone, li _____

IL PRESIDENTE

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ALLACCIO:

Certificato C.C.I.A.A.

Certificato antimafia

Planimetria 1:500 rete fognaria interna acque nere e pluviali

Preventivo spesa allaccio.

I N D I C E

TITOLO I

ART.1 - Gestione delle reti e degli impianti	pag. 1
ART.2 - Caratteristiche delle acque di scarico	" 2
ART.3 - Sistema di misura degli scarichi liquidi	" 2
ART.4 - Specie delle autorizzazione	" 2
ART.5 - Durata dell'autorizzazione	" 2
ART.6 - Modalità per la disdetta	" 3

TITOLO II

ART.7 - Diritto all'autorizzazione	" 4
ART.8 - Realizzazione canalizzazioni non esistenti	" 4
ART.9 - Titolare dell'autorizzazione	" 5
ART.10- Richiesta di autorizzazione allo scarico	" 5
ART.11- Relazione sull'attività lavorativa della industria	" 6
ART.12- Condizioni di accettabilità degli effluenti industriali nella fognatura consortile	" 7
ART.13- Diritto di rifiuto, diniego e revoca della autorizzazione	" 8
ART.14- Modalità successive alla richiesta della autorizzazione allo scarico	" 8
ART.15- Versamenti inerenti alle autorizzazioni	" 9
ART.16- Norme per il pagamento delle spese	" 9
ART.17- Contestazioni	" 9
ART.18- Punto di allaccio e tipo di contatore	" 10
ART.19- Manutenzione canalizzazioni e apparecchiature	" 10
ART.20- Diritto d'uso e proprietà	" 10

./.

ART.21- Manutenzione delle canalizzazione	" 11
ART.22- Determinazione dei canoni	" 11
ART.23- Trasferimento di immobile	" 11
ART.24- Variazione di tariffe e del regolamento	" 12
ART.25- Impegni contrattuali	" 12
ART.26- Temporanea interruzione del servizio	" 12
ART.27- Risoluzione di diritto delle autorizzazione	" 13
ART.28- Responsabilità dell'utente sull'uso e conserva- zione della derivazione	" 13
ART.29- Revoca delle autorizzazioni per abuso	" 14
ART.30- Tassa di intervento	" 14
ART.31- Autorizzazioni ai non proprietari	" 14
ART.32- Autorizzazioni stagionali	" 15
ART.33- Autorizzazione per acque meteoriche	" 15
ART.34- Autorizzazione a industrie consorziate o riunite	" 15
ART.35- Garanzia per le autorizzazioni ai non proprietari	" 16
ART.36- Autorizzazioni provvisorie-Natura delle stesse	" 16
ART.37- Validità delle autorizzazioni provvisorie	" 16
ART.38- Prezzi degli scarichi delle autorizzazioni provvisorie	" 17
ART.39- Norme di pagamento dei canoni relativi alle autorizzazioni provvisorie	" 17
ART.40- Garanzie per le autorizzazioni provvisorie	" 17
TITOLO III	
ART.41- Controllo degli scarichi industriali	" 18

ART.42- Campionamento	" 18
ART.43- Superamento dei limiti di accettabilità degli effluenti industriali	" 19
ART.44- Revisione della autorizzazione	" 19
ART.45- Misura e pagamento degli scarichi	" 19
ART.46- Eccedenza	" 20
ART.47- Modalità di pagamento	" 21
ART.48- Pagamento per nuove autorizzazioni	" 21
ART.49- Ritardo nei pagamenti	
ART.50- Tipi degli apparecchi di misura -Quote nolo manutenzione	" 22
ART.51- Posizione e custodia degli apparecchi di misura	" 23
ART.52- Guasti degli apparecchi	" 23
ART.53- Verbale di posa degli apparecchi misuratori	" 24
ART.54- Rimozione e sostituzione degli apparecchi	" 24
ART.55- Lettura dei misuratori	" 24
ART.56- Irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore	" 25
ART.57- Verifica a richiesta dei misuratori	" 25
TITOLO IV	
ART. 57 A - Industrie settore ecologico	" 26
ART. 57 B - Servizio depurazione reflui civili altri reflui e trattamento fanghi	" 26 A
ART.58- Prescrizioni e modalità costruttive	" 27
ART.59- Modifiche	" 27
ART.60- Danni-Responsabilità	" 27
ART.61- Vigilanza	" 28
ART.62- Impianti di sollevamento	" 29
TITOLO V	
ART.63- Infrazioni	" 30

ART.64- Verbale di infrazioni " 30

TITOLO VI

ART.65- Entrata in vigore del regolamento " 31

ART.66- Modifiche del regolamento " 31

ART.67- Tariffario-Revisione tabelle A-B-C- " 31

ART.68- Agenti dei servizi di fognatura e depurazione " 32

ART.69- Smaltimento fanghi " 33

ART.70- Norme varie " 34

TITOLO VII

ART.71- Disciplina degli scarichi fino alla data di
attivazione dei servizi di fognatura e depu-
razione consortili " 35

TABELLE

TABELLA A " 36

TABELLA B " 37

TABELLA C " 38

TABELLA S " 39

ALLEGATI

ALLEGATO A " 41

ALLEGATO B " 42 NOTE

ESPLICATIVE ALLEGATO B " 44

ALLEGATO C	" 45
ALLEGATO D	" 46
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DOMANDA DI ALLACCIO	" 47



Consorzio per lo Sviluppo Industriale
Frosinone

TABELLA "S"

AGGLOMERATO DI FROSINONE E CASSINO-PONTECORVO

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E LIMITI DI ACCETTABILITÀ
DEGLI EFFLUENTI INDUSTRIALI NELLA FOGNATURA CONSORTILE**

- Portata media liquame 500 l/s = 1.800 mc/h (nelle 24 ore) Frosinone
- Portata media liquame 750 l/s = 2.700 mc/h (per 6 ore)

- Portata media industriale 180 l/s = 650 mc/h (nelle 24 ore) Cassino – Pontecorvo
- Portata media industriale 216 l/s = 780 mc/h (per 6 ore)

CARATTERISTICA	VALORE LIMITE
PH	5,5 ÷ 9,5
Temperatura	Nel caso di scarichi continui di una certa importanza questo limite si riduce a 30° C
Materiali grossolani	Assenti quei materiali che possono causare ostruzioni o comunque danni al funzionamento idraulico della fogna o ai manufatti.
Materiali sedimentabili ml/l	5
Materiali in sospensione totali mg/l	400
BOD₅ mg/l	500
COD₅ mg/l	800
Metalli e non metalli tossici	
Totali:	$\frac{C_1 + C_2 + C_n}{L_1 + L_2 + L_n} \leq 3$ (*)
P+Cd+Cr (VI)+Hg+Ni+Pb+Cu+Sc+Zn	

(*) Fermo restando che il limite fissato individualmente per ogni elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione limite non deve superare il valore 5 (cinque).

CARATTERISTICA		VALORE LIMITE
ALLUMINIO	mg/l	0,1
ARSENICO come As	mg/l	0,5
BARIO come Ba	mg/l	40
BORO come Bo	mg/l	4
CADMIO come Cd	mg/l	0,02
CROMO (III) come Cr	mg/l	2,00
CROMO (VI) come Cr	mg/l	0,2
FERRO come Fe	mg/l	4,00
MANGANESE come Mn	mg/l	4,00
MERCURIO come Hg	mg/l	0,005
NICHEL come Ni	mg/l	4,00
PIOMBO come Pb	mg/l	0,3
RAME come Cu	mg/l	0,4
SELENIO come Se	mg/l	0,03
STAGNO come Sn	mg/l	10,00
ZINCO come Zn	mg/l	1,00 mod. da tab. 5 all. 5 p. 3 [^] D.Lgs. 152/06
CIANURI totali come Cn	mg/l	2,00
CORO attivo come Cl 2	mg/l	0,6
SOLFURI come H ₂ S	mg/l	2,00
SOLFITI come SO ₃	mg/l	6,00
SOLFATI come SO ₄	mg/l	1.200,00
CLORURI come Cl	mg/l	2.400,00
FLORURI come F ⁻	mg/l	12,00
FOSFATI come P	mg/l	15,00
AZOTO ammoniacale come NH ₄	mg/l	30,00
AZOTO nitroso come N	mg/l	1,00
AZOTO nitrico come N	mg/l	50,00
Grassi ed olii animali e vegetali	mg/l	30,00
OLII MINERALI	mg/l	15,00 *
FENOLI totali	mg/l	1,00 mod. da tab. 5 all. 5 p. 3 [^] D.Lgs. 152/06
ALDEIDI come H-CHO	mg/l	4,00
MERCAPTANI come S	mg/l	0,1
Solventi organici Aromatici	mg/l	0,4.
Solventi organici Azotati	mg/l	0,2.
Solventi Clorurati	mg/l	2,00
Tensioattivi	mg/l	10,00
Pesticidi clorurati	mg/l	0,05
Pesticidi fosforiti	mg/l	0,1.

* per gli oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, il limite massimo è di mg/lt. 10,00 – come previsto dalla tab. 5 all. 5 alla parte 3[^] del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

per quanto non contemplato nella presente, si deve fare riferimento alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – colonna rete fognaria, giusta circolare consortile prot. n. 3163 del 01-08-2007.